



COMUNE DI GIARDINELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA N° M DEL 26 APR. 2018

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti

CONSIDERATO:

Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Che la verifica di incendi, oltre a causare danni alle cose ed all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO:

Che in vista dell'approssimarsi di tale stagione, è necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi ed ad evitare o, comunque, attenuare la recrudescenza del fenomeno;

VISTI:

- l'art.38 della Legge 142/90 e successiva l.r. 48/91 e s.m.i.;
- la legge 225/92, l'art. 108 del D.Lgs n. 112/98 e la L.R. n.14/98, in materia di protezione civile;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di di incendi boschivi";
- la legge regionale 6 aprile 1996,n.16. relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata ed integrata dalle leggi regionali 19 agosto 1999 n.13, 18dicembre 2000 n.26 e 14 aprile 2006 n.14;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3606/2007;
- gli artt. 449 e 650 c.p.;
- l'art. 13 del D.Lgs n.205/2010 che ha riscritto l'art.185 del D.Lgs n.152/2006 disponendo al comma 1 lettera f) che:"...paglia, sfalci e potature , nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, configurando, pertanto, il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato dall'art.256 c.1 del sopracitato D.Lgs152/2006, la combustione sul campo dei residui vegetali;
- l'art. 14, c.8 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito con modificazioni dalla L.116/2014 che testualmente recita: al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, soo apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.»;

- il regolamento comunale per "l'impiego di fuochi controllati in agricoltura" approvato dal C.C. con deliberazione n.44 del 03/11/2008;
- il piano di Protezione Civile approvato con deliberazione di C.C. n.19 del 17/09/2015;
- il D.Lgs n.267/2000

O R D I N A

- A) I proprietari e possessori, a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, sono tenuti a provvedere entro il **15 giugno 2018**, al diserbo e alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, a rimuovere ogni situazione che possa costituire pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;
- B) I proprietari e possessori di cui alla lettera A) sono tenuti, entro lo stesso termine del **15 giugno 2018**, a realizzare lungo confini delle strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 5,00;
- C) Ogni cittadino deve collaborare nelle attività di segnalazione di eventuali incendi;
- D) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni, deve darne immediato avviso tramite 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana o tramite il 115 ai Vigili del Fuoco;
- E) Le attività di prevenzione incendi di cui alla lettera A), non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;
- F) Gli enti interessati (ANAS, Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Palermo, Enel, Telecom, Consorzio di Bonifica PA2), entro il **15 giugno 2018**, devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
- G) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza, fino al **15 ottobre 2018**;
- H) Fino al **15 ottobre 2018**, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:
- far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
 - abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
 - ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo sopra sterpaglie, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
 - all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;
- I) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescare e lo sviluppo di incendi.
- J) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
- l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba fino alle ore 09.00;
 - il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3 mt steri per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq 1 (uno);
- K) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni del regolamento comunale per la prevenzione e lotta agli incendi adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 03/11/2008 ove non in contrasto con le disposizioni di legge vigenti;


AVVERTE

Che, trascorso inutilmente il termine assegnato e in ogni altro caso di violazione della presente ordinanza, fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,33 ad € 258,00 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi;
Che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;
Che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- Inserita nel sito internet del Comune;
- Affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale;
- Notificata al responsabile del servizio di Polizia Municipale e al Comandante della locale stazione dei Carabinieri, affinché vigilino sull'esecuzione della stessa ed accertino eventuali trasgressioni/inadempimenti;
- Notificata al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, per la predisposizione degli atti necessari all'eventuale esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate, a carico degli inadempimenti;
- Di trasmettere copia della presente agli Enti interessati di cui alla lettera F) ed alla Prefettura di Palermo – area 5° Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico



IL SINDACO
Antonino De Luca